

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI n. 15988 del 21 luglio 2026

Indizione della procedura a evidenza pubblica per il conferimento della concessione mineraria di acqua termale n. 157 denominata "CORTE DEI FRATI" in Comune di Pastrengo (VR) rilasciata con D.G.R. n. 358 del 10/11/2025. Approvazione del disciplinare e differimento. L.R. 40/1989 - DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto è indetta la procedura a evidenza pubblica per il conferimento della concessione di acqua termale denominata "CORTE DEI FRATI" in Comune di Pastrengo (VR) al fine di valutare l'operatore economico a cui assegnare la concessione. È inoltre approvato il disciplinare di gara contenente i criteri per il conferimento e differito il termine di scadenza della concessione.

Il Direttore

PREMESSO che

- la concessione mineraria di acqua termale n. 157 denominata "CORTE DEI FRATI" in Comune di Pastrengo (VR) è stata rilasciata con D.G.R. n. 2053 del 02/08/2005 alla ditta Paginoro S.r.l. (C.F./P.IVA. 03155400231), su una superficie di Ha 00.44.97 (quarantaquattro are, novantasette centiare) fino al 02/08/2026;

PRESO ATTO quindi che la concessione mineraria di acqua termale n. 157 denominata "CORTE DEI FRATI" in Comune di Pastrengo (VR) è in prossima scadenza e che per il conferimento della stessa occorre avviare la procedura per selezionare l'operatore economico cui conferire la coltivazione della concessione;

VISTA la nota acquista al prot. 279744 del 19/05/2026 con la quale la ditta PAGINORO S.r.l. (C.F./P.IVA. 03155400231) con sede nel Comune di Pastrengo (VR) in Via Piovezzano Vecchia n. 48 ha presentato una comunicazione di manifestazione di interesse al rinnovo della concessione mineraria n. 157 denominata "CORTE DEI FRATI", trasmettendo la documentazione aggiornata sullo stato di consistenza della miniera;

PRESO ATTO che

- l'art. 14 della L.R. n. 40/1989 prevede che *"la Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato al comma 5 dell'art. 8 in caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell'area interessata dalla richiesta di concessione. Nel rilascio delle concessioni si tiene, altresì, conto di un razionale utilizzo del calore derivante dall'esercizio delle concessioni termali, premiandosi processi di recupero dell'energia termica nelle fasi di abbassamento della temperatura, precedenti le cure, e nelle fasi successive di scarico delle acque, al fine di ottimizzare il recupero di calore e di ridurre gli impatti sull'ambiente"*;

- la Giunta regionale, con deliberazioni n. 994 del 17/06/2014 e n. 1827 del 06/10/2014, ha stabilito le procedure amministrative da seguire ai fini del conferimento dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie, in coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, che prevedono anche criteri di selezione tra i diversi candidati potenziali;

- in particolare la D.G.R. n. 994/2014 ha dato atto che la Sezione Geologia e Georisorse (ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici) con proprio provvedimento può meglio dettagliare le modalità di applicazione dei criteri per la soluzione di eventuali domande in concorrenza;

- le previsioni della L.R. n. 40/1989 unitamente all'applicazione delle disposizioni di cui alle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento delle concessioni minerarie di acque minerali mediante gara a evidenza pubblica, risultano coerenti con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento;

RILEVATA la necessità di dare avvio alla procedura per selezionare l'operatore economico cui conferire la coltivazione della concessione mineraria in oggetto mediante il previsto disciplinare, riportato nell'**allegato A** parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono precisati, tra l'altro, i termini e le modalità di formulazione di domande concorrenti, osservazioni e opposizioni nonché i criteri di scelta della domanda migliore, in applicazione delle disposizioni emanate dalla Giunta Regionale con le citate DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014;

CONSIDERATO che non è possibile accordare il rinnovo della concessione di cui all'istanza acquista al prot. 279744 del 19/05/2026 poiché fattispecie non prevista dalla norma, e che la medesima istanza non può essere ritenuta valida per quanto

concerne la partecipazione all'evidenza pubblica che dovrà essere invece presentata secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. n. 401989 del 03/07/2026 la ditta ha chiesto il differimento del termine della scadenza della concessione;

RITENUTO che la procedura di conferimento avviata con il presente provvedimento non possa concludersi entro il 02/08/2026, data di scadenza della concessione, si ritiene necessario, al fine di non interrompere l'attività dello stabilimento, differire ai sensi del comma 2 dell'art. 32 della L.R. 40/1989, la scadenza della concessione fino alla conclusione della procedura di conferimento all'operatore economico individuato dall'evidenza pubblica e comunque non oltre il 31/12/2027;

VISTI il R.D. 29/07/1927 n. 1443 - "*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno*" e la L. 20/10/2000 n. 323 "*Riordino del settore termale*";

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 - "*Norme di polizia delle miniere e delle cave*";

VISTA la L.R. 10/10/1989 n. 40 "*disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali*";

VISTO il D.lgs. 03/04/2006 n. 152 - "*Norme in materia ambientale*";

VISTO D.M. 30/03/2015, n. 52 "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di competenza regionale*";

VISTO il D.lgs. 26/03/2010 n. 59 - "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di stabilire che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire la procedura a evidenza pubblica per il conferimento della concessione mineraria di acqua termale n. 157 denominata "CORTE DEI FRATI" in Comune di Pastrengo (VR) rilasciata con D.G.R. n. 2053 del 02/08/2005, come individuata nel disciplinare **allegato A** al presente atto;
3. di stabilire che la disciplina specifica della procedura a evidenza pubblica, tra cui le modalità operative per la presentazione dell'offerta e i criteri per la valutazione delle domande in concorrenza, è definita nell'**allegato A** "Disciplinare", approvato con il presente atto;
4. di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici;
5. di archiviare l'istanza di rinnovo della concessione e di partecipazione all'evidenza pubblica presentata dalla ditta Paginoro S.r.l. e acquisita al prot. 279744 del 19/05/2026, in quanto improcedibile;
6. di differire, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 40/1989, la scadenza della concessione mineraria fino alla conclusione della procedura a evidenza pubblica di cui al punto 2 e comunque non oltre il 31/12/2027, dando atto che, il differimento cessa comunque nel caso in cui la procedura di conferimento dovesse terminare prima di tale scadenza;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nell'Albo Pretorio del Comune di Pastrengo (VR) nonché nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto;
8. di inviare il presente provvedimento al Comune di Pastrengo e alla ditta Paginoro S.r.l.;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Vincenzo Artico

(seguono allegati)

- [1] ALLEGATO A.PDF